Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì 25 novembre — Numero 276

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n 1557, ***concernente la soppressione del ruolo organico del personale dell'ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la tabella *C*, annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto il R decreto 13 maggio 1920, n. 1129;

Veduto il decreto-legge 11 marzo 1920, n. 292;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello dei lavori pubblici e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il ruolo organico del personale dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, come dalla tabella *C*, annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 2.

Gli ingegneri in attività di servizio del suddetto ruolo passano a far parte del R. Corpo del genio civile e verranno accodati al ruolo degli attuali ingegneri di

sezione, che verrà aumentato di un corrispondente numero di posti.

Art. 3.

Il servizio prestato alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica dagli ingegneri di cui al precedente art. 2 sarà considerato come prestato nel R. corpo del genio civile, agli effetti della loro classificazione nei quadri degli stipendi.

Art. 4.

Per il servizio relativo all'edilizia scolastica saranno comandati presso il Ministero dell'istruzione pubblica tre ingegneri del R. corpo del genio civile, scelti di accordo fra il ministro della pubblica istruzione e quello dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 6.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero della pubblica istruzione le varianti necessarie per la attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1559, *concernente riduzioni di tariffe pei trasporti ferroviari e marittimi del mosto, vini ed uve pigiate.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato:

Visti gli articoli 39 e 62 (ultimo capoverso) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1523;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato risultante dall'art. 1 del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1523, è ridotto dal 300 al 200 0|0 per i trasporti di vino e mosto comuni ed uva pigiata effettuati in base alla tariffa eccezionale P. V. n. 1060 serie *B* e *C*.

Art. 2.

I prezzi per il trasporto dei vini e mosto comuni ed uva pigiata attualmente in vigore fra scali nazionali delle linee di navigazione indicate nel R. decreto-legge n. 1267 del 5 agosto 1920, sono ridotti del 35 0|0.

Art. 3.

Del minore introito derivante dalla riduzione di cui all'art. 1 del presente decreto sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari nella misura che verrà stabilita d'accordo tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e per quanto concerne la riduzione delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato, sarà dopo l'anno di esperimento o quando non venga revocato, presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ai sensi dell'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, numero 728

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, *che estende alle scuole medie e magistrali e ai licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove provincie, la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 14 maggio 1910, n. 634;

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e il Nostro decreto 20 dicembre 1920, n. 1890;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità di titoli d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti secondo la legislazione vigente nel Regno è estesa alle scuole medie e magistrali e ai Licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove Provincie.

La validità dei titoli di abilitazione di primo grado è nelle nuove Provincie limitata alle scuole tecniche isolate e ai ginnasi isolati.

I titoli di abilitazione la cui validità sia limitata secondo la legislazione vigente nel Regno alle scuole normali, sono validi per gli Istituti magistrali e per i Licei femminili di cultura delle nuove Provincie.

Art. 2.

I titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie rilasciati anteriormente al 3 novembre 1918 in base alle ordinanze del Ministero del culto e dell'istruzione della cessata Monarchia austro-ungarica in data 10 settembre 1870, n. 9167, 29 gennaio 1881, numero 20485 ex 1880, 30 agosto 1897, n. 220, 15 giugno 1911, n. 24113, sono riconosciuti validi in tutto il territorio del Regno, semprechè chi ne è fornito sia cittadino italiano o acquisti la cittadinanza italiana, a' sensi degli articoli 70-82 del trattato di pace di San Germano e dell'articolo 8 del Regio decreto 20 dicembre 1920, numero 1890.

Tale validità non potrà considerarsi decaduta per interrotto esercizio professionale, neppure nel caso che l'interruzione abbia avuto luogo in tutto o in parte anteriormente alla data del presente decreto-legge. Le disposizioni relative alla decadenza dei detti titoli contenute nell'articolo 23, comma 2, dell'Ordinanza del cessato Ministero del culto e dell'istruzione 15 giugno 1921 sopracitata, sono pertanto abrogate.

I titoli di abilitazione all'insegnamento nei licei femminili di cui all'ordinanza del predetto Ministero del culto e dell'istruzione 11 dicembre 1900, n. 34551, conseguita dalle persone aventi gli accennati requisiti per quanto riguarda la cittadinanza, sono pure riconosciuti validi in tutto il territorio del Regno salvo il caso di decadenza per interrotto servizio professionale.

Per il riconoscimento agli effetti dei concorsi a cattedre di scuole medie o normali del Regno, della validità dei titoli sopradetti in quanto abilitino all'insegnamento in scuole di lingua italiana, saranno rispettivamente applicate le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto-legge.

Art. 3.

I titoli di abilitazione di cui alla tabella *A*) conseguiti dalle persone di cui all'articolo precedente anteriormente alla data anzidetta, sono equipollenti rispettivamente alla laurea in filosofia, in lettere, o in scienze fisiche matematiche o naturali, agli effetti dell'ammissione ai concorsi ai posti di RR. provveditori e di ispettori per le scuole medie.

I titoli di cui all'art. 2 esclusi quelli di cui al comma 3 dell'articolo stesso, potranno essere convertiti in una delle dette lauree mediante il solo esame generale di laurea secondo il disposto dell'art. 93 comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Art. 4.

Il dottorato in filosofia conseguito presso una Università del cessato Impero austriaco, anteriormente alla data sopraddetta da persone aventi requisiti già indicati per quanto concerne la cittadinanza, è equipollente alla laurea agli effetti del conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza e della nomina ad assistente universitario. Esso abilita altresì alla partecipazione ai concorsi per gli impieghi non scolastici per i quali sia titolo di ammissione la laurea in filosofia, in lettere o in scienze fisiche, matematiche o naturali, a seconda che sia stato conseguito su materia filosofica, letteraria o scientifica. Per il riconoscimento di tale equipollenza occorre però che sia comprovata la conoscenza della lingua italiana.

Art. 5.

Le abilitazioni alla libera docenza conseguite dalle persone, aventi i sopradetti requisiti per quanto concerne la cittadinanza italiana, presso Università del cessato Impero austriaco prima della data anzidetta, possono essere trasferite in una Università del Regno, su domanda da presentarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto legge al Ministero della istruzione pubblica, il quale provvederà sentita la facoltà interessata.

Per tale concessione è richiesta la comprovata conoscenza della lingua italiana; da essa sono escluse le abilitazioni conseguite oltre un quinquennio prima della dichiarazione della guerra europea, le quali non siano state esercitate per almeno un anno durante il detto quinquennio o successivamente.

Art. 6.

I titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie di lingua tedesca conseguiti dalle persone aventi i sopradetti requisiti, per quanto riguarda la cittadinanza, presso Università austriache dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 dicembre 1923, possono essere riconosciuti validi nel territorio del Regno limitatamente alle dette scuole con provvedimento del Ministero dell'istruzione sentita la Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica.

Per tale riconoscimento è richiesta una prova di lingua italiana, e, per i titoli di abilitazione all'insegnamento della storia e della geografia, una prova orale integrativa nelle dette materie.

Da esso sono esclusi i titoli di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana.

Art. 7.

I titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali di cui all'art. 1, e quelli per le scuole di lingua italiana di cui all'art. 2, sono altresì validi per le scuole di lingua non italiana, quando siano congiunti con i diplomi di abilitazione di secondo grado per l'insegnamento della lingua stessa.

Per gli insegnanti di computisteria, di materie grafiche, di canto, di educazione fisica e di lavoro manuale sarà sufficiente a questo effetto il diploma di primo grado; per le insegnanti fornite del titolo di cui al comma 3 dell'art. 1, il diploma per le lingue straniere rilasciato da un Istituto superiore di magistero femminile.

Per coloro i quali manchino del diploma di abilitazione linguistica, i titoli sopradetti potranno esser resi validi per le scuole di lingua non italiana, mediante una prova scritta e una o più lezioni pratiche vertenti sulla materia o sulle materie al cui insegnamento i titoli stessi abilitino.

Art. 8.

Per le prove di esami di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7, comma 2, sarà istituita una speciale Commissione di Stato.

A disciplinare la costituzione, la convocazione periodica e il funzionamento di essa, e a determinare le attribuzioni con la indicazione dei programmi delle prove di esame ai quali dovranno essere sottoposti i candidati nei diversi casi, sarà provveduto con ap-

posito regolamento, da approvarsi mediante decreto Reale, sentita la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Art. 9.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di Istituti magistrali e di Licei femminili di cultura delle nuove Provincie, e per il conferimento di incarichi nelle stesse scuole a persone estranee ai ruoli di esse, non sono validi altri titoli, all'infuori di quelli prescritti per l'insegnamento delle rispettive materie nelle scuole medie; nonchè di quelli indicati nell'art. 1 comma 3, del presente decreto-legge, e, limitatamente ai Licei femminili di cultura e agli Istituti magistrali femminili e salvo il caso di decadenza di quelli indicati nell'art. 2, comma 3. E' pertanto abrogata la disposizione di cui al paragrafo 68, punto 2 della legge 14 maggio 1869, numero 62 B. L. I. della cessata Monarchia a. u.

Art. 10.

L'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6[illegible]4 è abrogato.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Tabella A.

Equipollenza dei titoli di abilitazione per l'insegnamento conseguiti presso Università del cessato Impero austriaco.

Materia per la quale fu rilasciata l'abilitazione da Università del cessato Impero austriaco	Corrispondente abilitazione per l'insegnamento e per l'ammissione ai concorsi per cattedre di scuole medie nelle vecchie provincie del Regno
Latino e greco materie principali italiano materia secondaria	Latino e greco nei Licei, materie letterarie nei ginnasi e italiano nelle scuole medie inferiori
Latino e greco materie principali	Latino e greco nei Licei e materie letterarie in ogni ordine di scuole
Latino e italiano materie principali	Italiano in scuole di ogni ordine e grado; materie letterarie nel ginnasio inferiore
Latino e francese materie principali	Francese in scuole di ogni ordine e grado materie letterarie nei ginnasi inferiori
Latino e tedesco materie principali	Tedesco in scuole di ogni ordine e grado; materie letterarie nei ginnasi inferiori
Latino e inglese materie principali	Inglese in scuole di ogni ordine e grado; materie letterarie nei ginnasi inferiori.
Italiano e lingua moderna materie principali	Italiano e lingua moderna in scuole di ogni ordine e grado
Italiano materia principale; latino e greco materie secondarie	Italiano in scuole di ogni ordine e grado; materie letterarie nei ginnasi
Storia e geografia materie principali	Storia e geografia in scuole di ogni ordine e grado
Storia, italiano materie principali; geografia e matematica materie secondarie	Italiano in scuola di ogni ordine e grado; storia e geografia in scuole di ogni ordine e grado
Matematica e fisica materie principali	Matematica in scuole di ogni ordine e grado; fisica e chimica nei licei; fisica negli istituti tecnici
Matematica materia principale; fisica e disegno geometrico materie secondarie	Matematica in scuole di ogni ordine e grado
Geometria descrittiva e matematica materie principali	Matematica in scuole di ogni ordine e grado
Storia naturale e geografia materie principali	Storia naturale nei Licei e negli Istituti tecnici geografici, negli Istituti tecnici e nautici
Storia naturale materia principale geografia e fisica materie secondarie	Storia naturale nei Licei e negli istituti tecnici; scienze naturali e fisica nelle scuole di 1° grado
Storia naturale materia principale matematica e fisica materie secondarie	Storia naturale nei Licei e negli Istituti tecnici; scienze naturali nelle scuole normali, complementari e tecniche, matematica in scuole di 1° grado.
Storia naturale materia principale matematica e disegno geometrico materie secondarie	Storia naturale nei Licei e negli Istituti tecnici; matematica in scuole di primo grado
Storia naturale materia principale fisica e chimica materie secondarie	Storia naturale nei licei e negli Istituti tecnici; matematica nelle scuole di primo grado.
Storia naturale materia principale; matematica e geografia materie secondarie	Storia naturale nei Licei e negli istituti tecnici; matematica nelle scuole di 1° grado
Storia naturale materia principale; matematica e chimica materia secondaria	Come nel numero precedente
Storia naturale materia principale; chimica e geografia materie secondarie	Storia naturale nei Licei e negli Istituti tecnici
Chimica e storia naturale materie principali	Storia naturale nei Licei e negli Istituti tecnici; chimica negli Istituti tecnici e nautici
Chimica materia principale; matematica e fisica materie secondarie	Chimica negli Istituti tecnici e nautici; matematica in scuole di 1° grado
Chimica materia principale; matematica naturale materia secondaria	Chimica negli Istituti tecnici e nautici; matematica nelle scuole di 1° grado
Chimica materia principale; matematica e disegno geometrico materie secondarie	Come nel numero precedente
Chimica materia principale; matematica e disegno geometrico secondarie	Come nel numero precedente

Chimica materia principale; fisica e storia naturale materie secondarie	Chimica negli Istituti tecnici e nautici; scienze naturali e fisica nelle scuole normali, complementari e tecniche
Chimica materia principale; fisica e geografia materie secondarie	Chimica negli Istituti tecnici e nautici; scienze fisiche e naturali nelle scuole di primo grado
Chimica materia principale; storia naturale e geografia materie secondarie	Chimica negli Istituti tecnici e nautici
Filosofia ed una lingua classica materie principali; l'altra lingua classica materia secondaria	Filosofia nei Licei e pedagogia nelle scuole normali. Materie lett.
Filosofia ed italiano materie principali; francese materia secondaria	Filosofia nei Licei; pedagogia nelle scuole normali, italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, francese in scuole di 1° grado
Filosofia ed italiano materie principali tedesco ovvero inglese materie secondarie	Filosofia nei Licei; pedagogia nelle scuole normali; italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, tedesco ovvero inglese in scuole di 1° grado
Filosofia e francese (oppure inglese e tedesco) materie principali; un'altra lingua moderna (esclusa l'italiana) materia secondaria	Filosofia nei Licei; pedagogia nelle scuole normali; francese (oppure tedesco e inglese) in scuole di ogni ordine e grado; l'altra moderna esclusa l'italiana in scuole di 1° grado
Filosofia e storia materie principali; geografia materie secondarie	Filosofia nei Licei; pedagogia nelle scuole normali; storia e geografia nelle scuole di ogni ordine e grado
Filosofia e storia naturale materie principali; geografia materie secondarie	Filosofia nei Licei; pedagogia nelle scuole normali; storia naturale nei Licei e negli Istituti tecnici
Filosofia e matematica materie principali; fisica materia secondaria	Filosofia nei Licei; pedagogia nelle scuole normali; matematica nelle scuole di ogni ordine e grado

Tabella B.

Equipollenza dei titoli di abilitazione per l'insegnamento nei Licei femminili conseguiti presso Università del cessato Impero austriaco.

Materie per le quali fu rilasciata l'abilitazione da Università del cessato Impero austriaco	Corrispondente abilitazione per l'insegnamento e per l'abilitazione ai concorsi di scuole medie delle vecchie Provincie del Regno
Italiano e lingua moderna materie principali	Lingue moderne nelle scuole di 1° grado e italiano nelle scuole complementari e normali
Storia e geografia materie principali	Storia e geografia nelle scuole complementari e normali
Matematica e storia naturale, materie principali	Matematica e scienze naturali nelle scuole complementari e normali
Disegno, materia principale, disegno geometrico, materia secondaria	Disegno nelle scuole complementari e nelle scuole medie

Il ministro
CROCE.

Regio decreto-legge 6 settembre 1921, n. 1588, *che proroga al 30 giugno 1922 il termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull istruzione superiore approvato con R decreto 9 agosto 1910, n. 795);

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 880, 22 giugno 1913, n, 780 e 19 luglio 1914, n. 794;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 giugno 1915, numero 1247, 1° giugno 1916, n. 780, 20 maggio 1917, n. 885, 27 giugno 1918, n. 976, 8 luglio 1919, n. 1356, 1° settembre 1920, n. 1339;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1909, n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, è prorogato al 30 giugno 1922.

Art. 2.

Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario esistenti al 30 giugno 1921, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta e potrà provvedersi alla sostituzione qualora taluno di essi rimanga scoperto.

Art. 3.

È sospesa fino al compimento della revisione predetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 lugio 1909, n. 496, (art. 101 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni mantenute dalla legge 19 luglio 1914, n. 794, con le modificazioni da quella introdotte.

Art. 5.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-922 in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, ***che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911, numero 486 sugli assegni ai veterani della guerra dell'indipendenza.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, a favore dei veterani delle guerre dell'Indipendenza;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento per l'esecuzione del'a legge predetta,

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è aumentato a L. 360 annue l'assegno di ricompensa nazionale a tutti i veterani delle campagne del 1866-867, i quali siano attualmente provvisti di quello intermedio di L. 200 annue.

Art. 2.

Sono ammessi a godere dal 1° gennaio 1922, dell'assegno di L. 360 annue tutti i veterani delle campagne del 1848-1849 al 1867, i quali si trovino provvisti di reddito o di emolumento annuo dalle L. 1000 alle L. 300) purchè non siano provvisti di altro assegno di ricompensa nazionale.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1922 sono ammessi a godere dell'assegno di L. 120 i veterani della campagna del 1870, i quali non siano provvisti di altro assegno di ricompensa nazionale, nè di reddito o emolumento per più di L. 3000 all'anno.

Tale assegno è suscettibile di aumento a L. 200 dapprima, e quindi a L. 360 all'anno, mediante le economie che si conseguiranno in ogni esercizio, e l'aumento medesimo verrà concesso secondo l'ordine di età dei detti veterani, cominciando sempre dai più anziani, e con effetto dal 1° luglio dell'esercizio successivo

Art. 4.

Le nuove concessioni, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno deliberate dalla Commissione permanente pei veterani con le norme stabilite dalla legge del 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per l'attuazione dei provvedimenti enunciati nei precedenti articoli, sarà provveduto mediante anticipazioni suppletive di fondi da parte della Cassa dei Depositi e Prestiti, in conformità di quanto si è finora operato in applicazione della citata legge 4 giugno 1911, n. 486.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, ***che approva una tabella di abitati da consolidare ed altra di abitati da trasferire a cura e spese dello Stato a termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV).***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, numero 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di far proposte a norme e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Su proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesse tabelle *A* e *B*, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV), a quelli indicati nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge stessa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Tabella A.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane nelle Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria):

In provincia di Ascoli Piceno: Santa Vittoria in Matenano.

In provincia di Avellino: Mirabella Eclano.

In provincia di Benevento: Cappaloni — Cerreto Sannita.

In provincia di Caltanissetta: Calascibetta — Castrogiovanni.

In provincia di Campobasso: Cerro al Volturno — Limosano — Monacilioni.

In provincia di Chieti: Ari — Frisa (capoluogo e frazione Guastameroli) — Giuliano Teatino — Lanciano — Ortona a Mare.

In provincia di Girgenti: Casteltermini.

In provincia di Modena: Lama Mocogno.

In provincia di Parma: Fornovo di Taro (frazione Piantonia).

In provincia di Roma: Celleno — Roccalvecce.

In provincia di Salerno: Alfano — Auletta — Casalvelino — Castel San Lorenzo — Centola — Laurito — Orria — Perdifumo (capoluogo e frazioni Camella e Vatolla) — Perito (frazione Ostigliano) — Pollica (frazione Cannicchio) — San Mauro La Bruca (capoluogo e frazione San Nazario).

In provincia di Siena: San Casciano dei Bagni (capoluogo e frazione Celle sul Rigo).

In provincia di Teramo: Campli (frazione Paterno).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Tabella B.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati):

In provincia di Campobasso: Cerro al Volturno.

In provincia di Siena: San Casciano dei Bagni (frazione Celle sul Rigo).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, *che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito dal seguente: « Le speciali norme delle singole Amministrazioni, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, determinano i casi in cui la indennità è dovuta per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze, e fissano altresì la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica spettante ».

Art. 2.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni eventualmente già emanate dalle singole Amministrazioni in forza del detto comma 2 dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 3.

Le indennità di cui al precedente art. 1 non competono al personale chiamato a prestare servizio da una ad altra Amministrazione o da uno ad altro ufficio, dipendente dalla medesima Amministrazione, nello stesso luogo di residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1576, *che modificando gli articoli 74, terzo capoverso, della legge testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 190 della legge testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, apporta semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la Cassa depositi e prestiti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Ritenuta l'opportunità di apportare talune semplificazioni nel servizio dei prestiti;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 74, terzo capoverso della legge testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte I, viene modificato come appresso:

« Il ministro approva le proposte di prestiti. Tale approvazione tiene luogo del decreto Reale a tutti gli effetti e sarà esibita per il pagamento della tassa di concessione governativa ».

Art. 2.

All'art. 190, della legge - testo unico - 4 febbraio 1915, n. 148, viene aggiunto, dopo il secondo capoverso, il seguente comma:

« Per la contrattazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti basta una sola deliberazione col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica ».

Art. 3.

Per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti non occorre l'accettazione. Qualora la deliberazione di contrattazione non contenga tutti gli obblighi necessari, l'atto potrà essere integrato, a seconda dei casi, dalla Deputazione provinciale, dalla Giunta municipale, oppure dalla Commissione straordinaria o dal commissario Regio, ovvero dal commissario prefettizio.

Non potrà però mai in via di integrazione introdursi clausola, obbligazione o condizione che dallo stesso verbale di deliberazione del mutuo risulti non essere stata voluta dal Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1581 *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, con la nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e, nei limiti della indicata somma, dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. n. 43. Corpo Reali equipaggi - Vestiario . .	2,000,000 —
Cap. n. 44. Corpo Reali equipaggi - Viveri	8,500,000 —
Cap. n. 55. Istituti di marina, ecc.	160,000 —
Cap. n. 60. Servizio ospedaliero, ecc.	50,000 —
Cap. n. 77 Combustibili per la navigazione, ecc. .	2,800,000 —
Cap. n. 78. Materiali di consumo, ecc.	250,000 —
	13,760,000 —
In diminuzione:	
Cap. n. 93-*bis*. Spese per la guerra	13,760,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, *concernente disposizioni in materia di combustibili liquidi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri del tesoro e della giustizia ed affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35; 22 febbraio 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696; 5 agosto 1917, n. 1215; 24 febbraio 1918, n. 234; 21 aprile 1918, n. 583, e i decreti e le ordinanze emanati in applicazione di esse, tanto per la materia dei combustibili fossili, quanto per quella dei combustibili vegetali, che non sono riprodotte o unificate nel presente decreto, cessano di aver vigore.

Tali disposizioni saranno tuttavia applicabili per il regolamento giuridico degli atti e dei contratti posti in essere sotto il loro impero e per la definizione delle relative controversie. Saranno pure applicabili, per la liquidazione delle gestioni in corso, le norme di contabilità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261.

Le attribuzioni del Comitato di revisione, istituito con R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023, restano limitate, per quanto concerne la gestione dei combustibili nazionali, alla liquidazione della gestione stessa.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati combustibili fossili: le antraciti, i litantraci, le ligniti, le torbe, gli scisti bituminosi, i bitumi e gli asfalti, gli oli minerali e gas idrocarburati.

Art. 3.

Il ministro di agricoltura è autorizzato a provvedere direttamente alla ricerca dei giacimenti di oli minerali e agli esperimenti per la sostituzione di tali combustibili con prodotti secondari e con surrogati.

Il ministro stesso può concedere: *a*) premi per il perfezionamento di operai e di giovani licenziati dalle scuole minerarie, industriali ed equiparate, assunti in servizio come allievi sondatori da imprese autorizzate ad eseguire perforazioni di pozzi petroliferi; *b*) premi per studi scientifici e ricerche sperimentali, che possano portare un efficace contributo nella tecnica dei petroli e derivati; *c*) sussidi a laboratori che attendono in modo speciale a studi sperimentali per lo sviluppo delle industrie del petrolio.

È altresì autorizzato a determinare e liquidare i compensi ai privati della cui opera si avvalga.

Art. 4.

Le autorizzazioni per le ricerche di combustibili fossili sono date dal Ministero di agricoltura a chi, a suo giudizio insindacabile, ha i requisiti e i mezzi necessari per l'esercizio dell'intrapresa.

Il ministro di agricoltura può stabilire la prestazione di una cauzione.

I possessori dei fondi e i titolari di permessi di ricerca nonchè i loro dipendenti debbono fornire le informazioni chieste dai funzionari autorizzati alle visite ed alle ispezioni.

I possessori dei fondi compresi nel perimetro, cui si riferisce l'autorizzazione, non possono opporsi ai lavori ed hanno soltanto il diritto al risarcimento dei danni da parte del permissionario.

Gli scopritori che, accertato e ammesso dal Ministero di agricoltura il risultato delle ricerche, non ottengano la concessione, hanno diritto ad avere dal concessionario il rimborso delle spese ed un premio a titolo di rimunerazione personale.

Art. 5.

Accertata la convenienza della coltivazione, il Ministero per la agricoltura accorda la facoltà di coltivare la miniera a chi, a suo insindacabile giudizio, ha i requisiti e i mezzi necessari per l'esercizio dell'intrapresa, indipendentemente da rapporti precedentemente costituiti, da permessi dati, da denuncie e da ricerche eseguite. La durata della concessione è determinata nei relativi atti.

Per la coltivazione delle torbe si applica il disposto dell'art. 9.

Quando la miniera sia accordata ad altri, il proprietario del fondo, in cui essa si trova, ha diritto di richiedere:

a) il risarcimento dei danni se l'esercizio della miniera non è di ostacolo alla coltivazione del suolo;

b) l'espropriazione del terreno occupato, se l'estrazione ha luogo in scoperta, ovvero se i danni sono tali da sottrarre il fondo alla coltura per tutta la durata dell'esercizio della miniera;

c) nelle regioni, nelle quali la legislazione mineraria vigente prima dell'andata in vigore del decreto-legge 7 gennaio 1917, n. 35, accordava al proprietario del fondo il diritto di sfruttamento del sottosuolo nei riguardi minerari, un diritto di cava non superiore ad una lira per tonnellata utilizzabile per le antraciti, le ligniti, gli scisti bituminosi e le torbe, e un diritto di estrazione non superiore a 50 cent. per tonnellata di olio grezzo ed a 25 cent. per ogni 1000 mc. di gas estratto. Tale diritto sarà corrisposto, quando non abbia avuto luogo l'espropriazione, per un periodo non superiore a trenta anni, ed il suo ammontare, in mancanza di accordo, sarà determinato coll'arbitrato.

Chi ha ottenuto la concessione è obbligato:

a) ad iniziare e compiere i lavori nei termini stabiliti dall'atto di concessione;

b) ad esercitare la miniera con tutti i mezzi prescritti;

c) a compiere quanto occorra per raggiungere nell'esercizio della miniera il grado di rendimento prescritto nell'atto di concessione;

d) ad osservare ogni altra condizione della concessione.

Non adempiendosi dall'esercente ad uno degli obblighi suddetti, il ministro di agricoltura ha facoltà insindacabile di pronunciare la decadenza della concessione.

Art. 6

Il ministro di agricoltura ha facoltà:

a) di dichiarare di pubblica utilità, ad ogni effetto della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere occorrenti per il regolare e completo sfruttamento delle miniere e per il deposito e trasporto dei prodotti;

b) di ordinare, ai sensi dell'art. 71 della legge stessa, l'occupazione di urgenza dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere predette, determinando provvisoriamente le indennità, e disponendone il deposito ai sensi ed agli effetti dell'art. 72 di detta legge.

Quando se ne mostri la necessità per il regolare e completo sfruttamento delle miniere, il Ministero di agricoltura può consentire all'esercente di immettersi nei fondi contigui, salvo ai proprietari dei fondi stessi il diritto al risarcimento dei danni o alla espropriazione a norma dell'art. 5, secondo comma.

Ha pure facoltà di provvedere alla occupazione definitiva di terreni già occupati provvisoriamente, quando occorra per il completo sfruttamento delle miniere.

Il ministro stabilisce:

a) quali norme siano da osservarsi a garanzia dei terzi, determinando anche se l'esercente debba prestare cauzione, quando, con scavi pozzi, gallerie, occorra inoltrarsi sotto cave, fabbriche e luoghi abitati, corsi d'acqua e sotto lavori di miniere concesse ad altri;

b) quali disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 184, e con quali modifiche, debbano essere osservate per la polizia delle miniere di combustibili fossili.

In tutti i casi nei quali da qualsiasi legge, decreto, regolamento od atto siano prescritte pubblicazioni o notifiche o siano fissati termini, anche se per opposizioni, il Ministero di agricoltura può

stabilire forme rapide di pubblicazione o di notifica e abbreviare termini quando occorra per provvedere alla produzione e utilizzazione di qualsiasi specie di combustibile.

Art. 7.

Il ministro di agricoltura ha facoltà di mantenere le requisizioni e le avocazioni di miniere di combustibili, già disposte dal soppresso Commissariato generale o in virtù del R. decreto 21 febbraio 1918. n. 284, e successivi, quando ciò ritenga indispensabile ai fini della loro liquidazione o alla estensione delle ricerche degli olii minerali, le quali potranno eseguirsi direttamente ai termini dell'art. 3, esclusa sempre ogni e qualsiasi conduzione di tutte le anzidette miniere da parte dello Stato.

Art. 8.

Non possono avere effetto senza previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, le vendite o cessioni delle concessioni di una miniera o parte di essa.

Nei casi di divisione ereditaria, i lavori di coltivazione debbono essere sottoposti ad unica direzione.

Art. 9.

Per la coltivazione delle torbe, il ministro di agricoltura può prefiggere un termine ai proprietari dei fondi, trascorso il quale infruttuosamente, può concedere la coltivazione stessa a chi ne faccia domanda, con le stesse norme e garanzie stabilite per la concessione di miniere, in quanto siano applicabili.

Art. 10.

Il ricavato del diritto fisso, che giusta il secondo comma dell'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, o giusta il decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468, può essere imposto dal ministro di agricoltura ai produttori di combustibili fossili e di combustibili vegetali, e dovuto a decorrere dal 1° novembre 1921, sarà versato in tesoreria.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura sarà istituito, fra le spese straordinarie effettive, un capitolo per le spese di ricerca di olii minerali con lo stanziamento annuo di lire otto milioni.

Col 31 marzo 1922 il conto corrente istituito in base all'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, sarà chiuso e i fondi relativi saranno versati in tesoreria. Alle spese eventuali, che fosse necessario di erogare dopo tale data per liquidare la gestione dei combustibili nazionali, sarà provveduto con stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, da farsi con decreto del ministro del tesoro.

Le attribuzioni del Comitato di revisione, di cui all'art. 1, cesseranno, per quanto concerne la gestione dei combustibili nazionali, col 31 marzo 1922.

Art. 12.

I progetti di contratti che, per le ricerche e gli esperimenti di cui all'articolo 3 fosse necessario di stipulare a trattative o licitazioni private per somma eccedente le lire 50,000 e di stipulare in seguito ad asta pubblica per somma eccedente le lire 100 000, saranno comunicati, per il parere al Consiglio superiore delle miniere, agli effetti dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1920, n. 1780.

Qualunque contratto interessante l'Amministrazione dei combustibili, gli atti di concessione, di sfruttamento di miniere, le autorizzazioni ad occupazioni di immobili, saranno approvati od emanati con decreto del ministro per l'agricoltura, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il limite per la emissione di mandati a disposizione e di anticipazioni è elevato a L. 100.000.

Art. 13

I gestori delle lavorazioni dirette in liquidazione ed i funzionari delegati preposti alle lavorazioni stesse, che siano forniti di anticipazioni, renderanno alla Direzione generale dei combustibili e servizi diversi il conto delle somme riscosse e delle spese pagate, corredandole di tutti i documenti giustificativi. Tali conti debitamente verificati dalla Direzione stessa saranno inviati alla Corte dei conti.

Parimenti i magazzinieri e i consegnatari di beni mobili renderanno un conto giudiziale, secondo le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Art. 14.

Nel bilancio di previsione del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1921-922 saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Compiuta la liquidazione della gestione dei combustibili nazionali, sarà presentato al Parlamento un rendiconto finale.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1551 Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Caraglio (Cuneo) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 11,631,63 col R. decreto 21 febbraio 1915, n 799 è elevato a lire 13,436,63, a decorrere dal 1° ottobre 1919.

N. 1552. Regio decreto 24 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, è annullato per la parte relativa al comune di Gignod (Torino) il R. decreto 4 febbraio 1917, che nell'elenco annesso al R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, annullava la partita relativa al comune di Gignod e fissa in L. 3462,11 il contributo scolastico che il Comune stesso deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° novembre 1918.